

STATUTO

ARTE TEATRALE INVICTA APS



Approvato dall'Assemblea in data 20/05/2021

TITOLO I

- **Costituzione, sede, durata, scopi.**

ART. I

E' costituita un'associazione, ai sensi del codice civile e del codice del terzo settore denominata "ARTE TEATRALE INVICTA APS"

ART. II

L'associazione ha sede in S. Maria a Colle, Lucca.

ART. III

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati :

1. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Scopo primario dell'associazione è:

- a. sensibilizzare uomini, donne, giovani e adulti, alla pratica del teatro, sia classico che popolare, attraverso iniziative di produzione teatrale.
- b. divulgare il teatro di prosa classico e popolare nel territorio locale ed eventualmente regionale, attraverso rappresentazioni teatrali.
- c. Educare uomini e donne, giovani ed adulti, al teatro attraverso iniziative di formazione, studio e ricerca.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale . La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. IV

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

Organizzazione generale, organi e cariche statutarie.

ART. V

L'associazione farà fronte alle spese inerenti ai compiti istituzionali con:

- a. Le quote sociali;
- b. le sovvenzioni ed i contributi di Enti pubblici, Enti privati, persone fisiche
- c. ogni provento eventualmente derivante dalle attività svolte;
- d. proventi da attività di raccolta fondi e da quelle secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.
- e. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione non ha fini di lucro ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi, anche in forme indirette, fra i propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e per le finalità di cui all'art. III del presente statuto.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. III a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale

ART. VI

Organi dell'associazione sono:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo
3. il Presidente, vicepresidente, segretario, cassiere;
4. l'organo di controllo, se obbligatorio per legge;
5. il direttore artistico

ART. VII

L'assemblea dei soci è costituita da:

- a. i soci fondatori
- b. i soci ordinari

ART. VIII

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti all'atto della costituzione. E' socio ordinario chiunque altro ne faccia richiesta, aderendo alle norme statutarie la cui domanda di ammissione sia stata approvata dal consiglio direttivo e che verserà, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione.

I soci che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

ART. IX

La qualità di socio si perde per decesso, per morosità indegnità o recesso; la morosità verrà dichiarata da consiglio direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci (per indegnità si intende un comportamento gravemente contrario o comunque incompatibile con gli scopi dell'associazione) con delibera motivata dopo aver ascoltato le controdeduzioni dell'interessato.

ART. X

Coloro che opereranno nelle produzioni teatrali, saranno di volta in volta scelti dal direttore artistico incaricato, nell'ambito della totalità dei soci.

Il direttore artistico è solitamente il creatore del copione (o ne cura l'individuazione), ed è colui che dà avvio all'intero processo di produzione. E' il regista, ed il suo ruolo include la scelta del cast.

E' inoltre responsabile dell'impostazione e della preparazione degli spettacoli curando le relative scenografie, costumi etc, coordinando il lavoro dei vari collaboratori (aiuto regia, costumisti, scenografi, tecnici audio-video).

Tutti i soci si impegnano a collaborare nelle forme e per gli scopi previsti dal presente statuto.

Ogni attività o prestazione dei soci non ha alcuno scopo di lucro e si configura come attività puramente dilettantistica.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'assemblea ;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con richiesta scritta al presidente;

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

ART. XI

L'associazione è diretta e amministrata da un consiglio direttivo, composto da 6 consiglieri, e costituito da Presidente, Vice-Presidente, segretario, cassiere e due consiglieri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di un anno.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il consiglio, nella prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida all'assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo in quanto tali.

ART. XII

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, e in sua assenza dal vice-presidente.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. XIII

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Ad esso compete:

- a. la redazione del bilancio preventivo con la relazione annuale sulle iniziative future;
- b. la redazione del conto consuntivo;
- c. l'attuazione delle iniziative approvate dall'Assemblea.
- d. il decidere spese, nei limiti dei singoli stanziamenti di bilancio e l'ammontare della quota sociale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. XIV

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti ed è eletto dall'assemblea tra i suoi membri; firma gli atti e vigila sul corretto funzionamento degli organi sociali e sull'osservanza dello statuto; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica, da parte di questo alla prima riunione. Anche il vicepresidente, segretario e cassiere sono eletti dall'assemblea direttamente

ART. XV

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. XVI

Il materiale tecnico, le attrezzature, e in generale la proprietà mobile e immobile dell'associazione appartengono di fatto, soltanto ai soci che con il loro lavoro abbiano contribuito all'acquisto dei medesimi.

ART. XVII

I soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria dal consiglio direttivo o dal presidente, in qualunque momento essi lo ritengano opportuno. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da parte di oltre un terzo dei soci aventi diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto

ART. XVIII

L'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata mediante affissione all'albo dell'associazione, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere indicato il giorno per la seconda convocazione.

Per la validità della riunione in prima convocazione è sufficiente la presenza del 30% dei soci aventi diritto al voto, in sede ordinaria, e del 50% in sede straordinaria e in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti mentre l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza almeno del 30% dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, aventi diritto al voto.

ART. XIX

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto in seduta straordinaria;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento in seduta straordinaria;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione in seduta straordinaria;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. XX

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea solo i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci non possono farsi rappresentare da altri soci.

TITOLO III:

- **Compatibilità, modifiche, scioglimento.**

ART. XXI

Non esistono incompatibilità tra incarichi artistici e incarichi sociali. L'adesione all'associazione è incompatibile con l'adesione sotto qualsiasi forma ad altri sodalizi che svolgano la stessa attività.

ART. XXII

L'associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta purché aderente agli impegni statutari e la cui domanda di ammissione sia approvata dal consiglio direttivo.

ART. XXIII

Il presente atto può essere modificato solo con delibere dell'assemblea straordinaria dei soci nella quale sia presente almeno l'80% dei soci iscritti e prese a maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti.

ART. XXIV

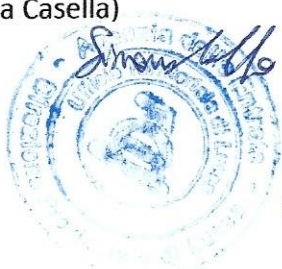
Lo scioglimento dell'associazione è proposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea straordinaria regolata dai limiti numerici previsti per le modifiche dello statuto, che provvederà alla nomina di uno o più soci che avranno il compito di provvedere alla devoluzione del fondo sociale come deliberato dall'assemblea.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. XXV

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto sono richiamate le disposizioni di legge.

Il segretario
(Simona Casella)



**Arte
Teatrale
INVICTA**

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Chiarotti Roberto
R. Chiarotti

Il Presidente
(Samuele Tognarelli)
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 16/12/2021
Al n. 1502 serie 3

